

Procedura iscrizione Mastro Formatore Artigiano.

Il titolare Artigiano, i soci di aziende artigiane e/o i collaboratori familiari che volontariamente vogliono accedere alla qualifica di MFA:

- 1) Presentano, anche attraverso le Associazioni Artigiane, alla Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale l'impresa è iscritta il modulo "A" d'iscrizione compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti;
- 2) la Cassa Edile/Edilcassa avvia l'istruttoria attraverso la verifica delle certificazioni e dei requisiti richiamati nel modulo d'iscrizione (Certificato Albo Artigiani, DOL, denunce conformi, congruità, autodichiarazione requisiti ex art.29 L.341/95, eventuali attestati di frequenza corsi sulla sicurezza;
- 3) nel caso di ulteriori chiarimenti e/o documentazione, la Cassa Edile/Edilcassa invia tale richiesta al titolare richiedente;
- 4) la Cassa Edile/Edilcassa, al termine dell'istruttoria che normalmente deve avvenire entro 30gg, in caso di valutazione positiva trasmette al Formedil Ente Unificato Nazionale (modulo B) la richiesta mentre in caso di rigetto ne dà notizia al titolare richiedente evidenziandone le motivazioni (modulo C);¹
- 5) il Formedil Nazionale, costituisce la Banca dati Nazionale dei Mastri formatori Artigiani, aggiornandola periodicamente e la trasmette semestralmente agli Enti unificati/Scuole Edili territoriali ai fini previsti dal CCNL Artigianato del 4 maggio 2022.
- 6) Nel caso la Cassa Edile/Edilcassa ravvisi una irregolarità sopraggiunta nei certificati prodotti, validi al conseguimento della qualifica di MFA, anche in riferimento al mantenimento della regolarità in tema di normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale, il titolare, socio o collaboratore verrà temporaneamente sospeso nella Banca dati Nazionale citata al punto 5, fino al ripristino delle condizioni di validità. Il Formedil Nazionale verificherà con cadenza annuale il mantenimento delle condizioni valide al conseguimento della qualifica di MFA.
- 7) La procedura di iscrizione e abilitazione del Mastro Formatore Artigiano prevede che l'attestazione della formazione pratica del MFA, nel caso sia stata eseguita nel percorso formativo dei propri dipendenti, sarà evidenziata nella Carta di Identità Professionale del lavoratore Edile (CIPE).
- 8) Nel caso in cui il MfA intenda partecipare alla formazione pratica dei propri dipendenti, dovrà presentare ulteriore documentazione inerente ai corsi obbligatori sulla sicurezza effettuati dal proprio personale attraverso il sistema bilaterale edile; tale documentazione dovrà essere inoltrata al Formedil Nazionale prima dell'avvio dell'attività formativa.

¹ I moduli B e C sono definiti dalla CNCE entro il 31 marzo 2023